

COMUNE DI LOANO
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE
PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 76/2003
modificato con deliberazione del C.C. n. 29/2005
modificato con deliberazione del C.C. n. 23/2009
modificato con Regolamento Edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 33/2017

8^ Edizione

CAPO PRIMO
Norme generali

Art. 1
(Riferimenti normativi)

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di acustica di seguito richiamate:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
L'art. 1, comma 4 recita (stralcio): "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita al competente U.S.L.";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
L'art. 6 (Competenze dei Comuni) recita:
comma e) - "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico",
comma h) - "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DECRETO 16 marzo 1998 " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
L'art. 6 (Competenze del Comune) recita:
comma 1 lett. g) - "autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso";
L'art. 13 (Attività temporanee) recita:
comma 1 - "Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l)";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.1998 "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività

all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, lettera 1), L.R. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)";

Art. 2
(Scopo del regolamento)

Il presente regolamento stabilisce norme per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee o da attività particolari che saranno meglio definite negli articoli seguenti.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" [L_{aeq}], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona.
3. Le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento sono le seguenti:
 - cantieri edili, stradali o assimilabili;
 - circhi e luna park;
 - manifestazioni musicali all'aperto;
 - manifestazioni popolari quali sagre, feste rionali ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche;
 - attività che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo quali piani bar, concertini ed altre analoghe;
 - cinema all'aperto;
 - attività con caratteristiche occasionali quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni;
 - attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative.

Art. 4
(Misure)

1. Il rilevamento dei livelli di pressione sonora dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
2. Il valore limite massimo di immissione dovrà essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore.

3. La misura del valore dei livelli di pressione sonora dovrà riferirsi ad un tempo e ad un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.
4. Per tutte le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non diversamente indicato.

Art. 5
(Orario diurno e orario notturno)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO (d) : dalle ore 06:00 alle ore 22:00
ORARIO NOTTURNO (n) : dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. 6
(Periodo estivo e invernale)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO : dal 01 maggio al 30 settembre
PERIODO INVERNALE : dal 01 ottobre al 30 aprile

CAPO SECONDO
Valori limite delle attività temporanee

Art. 7
(Cantieri edili)

1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri edili e cantieri stradali o assimilabili dovranno essere del tipo con limitata emissione sonora e costruite secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore.
2. L'esecuzione di lavori rumorosi, previa autorizzazione, potrà svolgersi esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
per il periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:
- dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
per il periodo dal 01 maggio al 30 settembre:
- dalle ore 08:30 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:30 alle ore 19:00.
3. Il valore limite massimo di immissione sonora fissato è quello relativo alla zona VI del piano di classificazione acustica del Comune che risulta essere pari a 70 dB(A).

4. Nel caso in cui il cantiere edile si riferisca a ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il valore limite massimo di immissione consentito è pari a 65 dB(A) a finestre chiuse.
5. Limiti superiori potranno essere ulteriormente concessi sino ad un valore limite massimo di immissione non superiore a 85 dB(A) e di norma per non più di 4 (quattro) ore al giorno all'interno delle seguenti fasce orarie:
dalle ore 09:00 alle ore 11:00
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il periodo dal 01 maggio al 30 settembre
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per il periodo dal 01 ottobre al 30 aprile
6. Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga il titolare dell'attività richiedente dovrà allegare alla domanda un programma dei lavori dal quale risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze legate all'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale.
7. Durante i giorni festivi e nei periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai valori limite massimi di immissione sonora. In tali periodi pertanto valgono i valori limite fissati per le varie zone individuate nel piano di classificazione acustica Comunale. I valori limite precedenti per lavori indifferibili ed urgenti disposti dal Comune o da altre Amministrazioni Pubbliche o da Ditte che prestano servizi di pubblica utilità sono derogati.
8. I cantieri edili la cui durata non superi i 3 giorni lavorativi si considerano autorizzati alla presentazione di una comunicazione in carta semplice ove sia chiaramente indicato: il committente dei lavori, la Ditta esecutrice, la descrizione dell'opera, i macchinari impiegati, il luogo, le date e gli orari di inizio e termine dei lavori, fermo restando quanto stabilito dal punto 2. del presente articolo, per quanto applicabile.

Art. 8.
(circhi e luna park)

1. Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture di circhi e luna park. Queste strutture operano per più giorni consecutivi nello stesso sito. A prescindere dal sito ove il Comune concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
2. Gli impianti rumorosi dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi di immissione ed orari:

Periodo invernale:

dalla domenica al giovedì

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 23:00;

il venerdì ed il sabato

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

Periodo estivo:

dalla domenica al giovedì

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

il venerdì ed il sabato

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

3. Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di immissione di cui al precedente comma, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, con particolare riferimento alla distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi ed altre strutture sensibili. I limiti superiori non potranno in ogni caso eccedere 80 dB(A) negli orari ove altrimenti il valore limite consentito è di 70 dB(A) come prescritto dal precedente comma.

Art. 9 (Manifestazioni musicali all'aperto)

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di più giornate nello stesso sito. A prescindere dalla zona ove in Comune concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

2. Gli impianti rumorosi devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari:

Periodo invernale:

dalla domenica al giovedì

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 23:00;

il venerdì ed il sabato

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

Periodo estivo:

dalla domenica al giovedì

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

il venerdì ed il sabato

- 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

3. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento,

potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 95 dB(A) negli orari stabiliti nel comma precedente ove altrimenti è consentito il limite di 70 dB(A).

4. Il Comune potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nel comma 2 per manifestazioni di particolare rilievo ai fini turistici, tenendo in debito conto la zona ed il periodo ove si svolge l'attività.

Art. 10.
(Manifestazioni popolari)

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari (quali: sagre, feste rionali ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche) dotati di impianti che emettono rumore. Esse operano per più giorni nello stesso sito. A prescindere dalla zona ove il Comune concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
2. Gli impianti rumorosi devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari:
 - 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
 - 65 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
3. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel precedente comma ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe. I limiti superiori non potranno comunque in alcun caso eccedere 85 dB(A) negli orari ove è altrimenti consentito il limite di 70 dB(A).

Art. 11
(Musica nei locali e cinema all'aperto)
(come modificato con delibera CC n. 23 del 29/06/2009)

1. Le attività che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo (quali per esempio: piani bar, concertini ecc.) devono presentare istanza di autorizzazione dichiarando quanto di seguito precisato:
 - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - descrizione sintetica dell'attività;
 - luogo nel quale si svolge l'attività;
 - date o periodo in cui si intende usufruire della deroga;
 - che non potranno essere autorizzati più di tre eventi alla settimana con esclusione delle proiezioni effettuate dai cinema all'aperto;
 - che il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:
 - Per i mesi di Luglio e Agosto
 - 70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 24:00;
 - 65.0 dB(A) dalle ore 24:00 alle ore 01:00 (del giorno successivo).
 - Per i mesi di Giugno e Settembre
 - 70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 24:00;
 - Per i restanti mesi

o 65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00;
oppure, per le zone adiacenti agli stabilimenti balneari, che il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo,, non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:

Per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

1. 75.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 24:00;
2. 70.0 dB(A) dalle ore 24:00 alle ore 02:00 (del giorno successivo).
3. 65.0 dB(A) dalle ore 02:00 alle ore 03:00 (del giorno successivo).

Per i restanti mesi

4. 65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00;

- di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.
2. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale.
 3. Il cinema all'aperto è considerato una attività turistica temporanea, tale attività è autorizzata senza necessità di richiesta di autorizzazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni: limite massimo consentito 70 dB (A) per il periodo pomeridiano fino alle ore 01 del mattino del giorno successivo.

Art. 12 (Altre attività temporanee)

1. Ricadono in questo articolo tutte le attività con caratteristiche occasionali non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti (quali per esempio: il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ecc.). Esse operano per più ore al giorno nello stesso sito. L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
- dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15:30 alle ore 18:00 per il periodo invernale.

giorni festivi:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

2. Il valore limite massimo di immissione sonora è quello relativo alla IV zona del piano di classificazione acustica Comunale e cioè 65 dB(A).

3. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite di cui al comma 1. Tale valore limite non potrà comunque eccedere 80 dB(A), fermo restando il rispetto degli orari.

Art. 13
(Manifestazioni sportive)

1. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori limite di cui al piano di classificazione acustica comunale, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga a condizione che il valore limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo 70 dB(A) limitatamente al seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 24:00.
2. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 95 dB(A) negli orari stabiliti nel comma precedente ove altrimenti è consentito il limite di 70 dB(A).

Art. 14
(Pubblicità Fonica)

Il limite di emissione sonora prodotta dalla pubblicità fonica o sonora stabilito dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni è sostituito da quanto stabilito dai limiti indicati nella zonizzazione acustica approvata dalla Provincia di Savona in data 24.07.01 DGP n. 180.

CAPO TERZO
Procedure per la richiesta delle autorizzazioni

Art. 15
(Autorizzazioni)

1. Le attività che ricadono tra quelle indicate all'art. 12 del presente regolamento non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda di autorizzazione ai fini dell'immissione acustica, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti nello stesso art. 12, salvo il caso di ulteriore deroga, prevista al comma 3 dello stesso articolo, per l'ottenimento della quale dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione secondo le modalità previste nel presente articolo. Il Comune si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per le attività di cui agli articoli 11 e 13 si rimanda a quanto riportato nei rispettivi commi.
3. Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del

territorio, per poter svolgere la propria attività dovranno presentare al Comune una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai valori limite assoluti previsti nel piano di classificazione acustica comunale (zonizzazione acustica), secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

4. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono, oltre a quanto precisato negli articoli precedenti, presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, fornendo la seguente documentazione con le precisazioni relazionate alle diverse situazioni:
 - a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) Descrizione sintetica dell'attività;
 - c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) Clima acustico della zona prima dell'attività (solo per i cantieri edili la cui durata supera 180 giorni e per i quali è richiesta una "ulteriore proroga" come previsto dal comma 5 dell'art. 7 da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi);
 - e) Elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi (solo nel caso in cui è richiesta una "ulteriore proroga");
 - f) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - g) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione (solo nel caso in cui è richiesta una "ulteriore proroga");
 - h) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);
5. I dati di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del precedente comma dovranno essere contenuti in una apposita relazione, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 della Legge 447/1995) per i soli cantieri edili la cui durata è superiore a 180 giorni e per i quali è richiesta una "ulteriore proroga" come previsto dal comma 5 dell'art. 7. In tutti gli altri casi la suddetta relazione può essere predisposta per quanto richiesto dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante.
6. Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale il titolare non è obbligato a presentare alcuna domanda per le immissioni sonore. Il Comune si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni motivate di abitanti della zona, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

7. La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa temporanea.
8. L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di non superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento (senza la richiesta di "ulteriore deroga"), è tacitamente autorizzata in attesa di diverse disposizioni comunicate al richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda.
9. Nel caso di attività edilizie la presentazione della domanda di autorizzazione da parte del titolare dall'attività rumorosa temporanea prevista dal presente regolamento deve rispettare quanto di seguito precisato:
 - Denuncia di inizio attività (D.I.A.): contestuale alla denuncia di inizio attività;
 - Permesso di costruire: contestuale alla comunicazione di inizio lavori;
 - Manutenzione ordinaria: prima dell'inizio dei lavori, secondo i tempi stabiliti nel comma 7.;
10. L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di poter superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento, prima di iniziare le lavorazioni alle quali si è fatto riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata al Dirigente del III Settore – Ufficio Tecnico, Settore Ambiente del Comune.
11. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, valori limite di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività rumorosa temporanea.
12. Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente da parte degli organi di controllo.
13. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata, ove prevista, devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
14. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso dei cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
15. In base all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni patrocinate dal Comune che abbiano una durata inferiore o pari a 4 giorni, prove incluse, fatta salva la richiesta di deroga.
16. Nel caso l'attività debba iniziare le lavorazioni in un tempo inferiore ai 20 (venti) giorni così come stabiliti dal comma 6, dovrà essere comunque presentata la domanda di autorizzazione. Il Comune valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

Art. 16
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei valori limite massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica Comunale; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai valori limite stabiliti per quella zona e rispettare il criterio differenziale;
 - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo valori limite più restrittivi, comunque superiori ai valori limite massimi stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale.
2. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - classe di destinazione d'uso del territorio;
 - livello differenziale;
 - eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei valori limite prescritti;
 - disagio causato alla popolazione.

CAPO QUARTO
Disposizioni finali

Art. 17
(Superamento valori limite)

1. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona, in mancanza della necessaria autorizzazione (tacita o espressa) da parte del Comune, sarà emessa ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.
2. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite autorizzati, il Comune può emettere una nota di diffida alla ditta o attività, a mezzo di notifica per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i valori limite previsti dal presente regolamento. Il titolare dell'attività dovrà presentare una relazione sulle cause del superamento dei valori limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione.
3. Se da un successivo controllo l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Comune automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

- =
4. Nel caso in cui entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

**Art. 18
(Controlli)**

1. Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale che si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche dell'A.R.P.A.L. o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della legislazione regionale.
2. I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività.
3. Nel caso in cui i controlli siano richiesti espressamente da parte di privati si applica quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 04/12/1997, in particolare l'importo di Euro 77,47 fissato come tariffa per sopralluoghi effettuati su richieste di privati, verrà addebitato al richiedente dell'intervento qualora non risulti giustificata la richiesta di sopralluogo.

**Art. 19
(Sanzioni)**

Sono previste le sanzioni contemplate nella normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 10 (Sanzioni amministrative) della legge 447 del 26/10/1995 ed all'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 12 del 20-03-98.

**Art. 20
(Abrogazioni)**

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali.

**Art. 21
(Entrata in vigore del presente regolamento)**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 7 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.